

Statuto del Cnr deliberato l'8 marzo 2011 dal Consiglio di amministrazione,
integrato con gli esperti nominati dal Ministro

Articolo 12

(Incompatibilità e indennità di carica)

1. In applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di incompatibilità e conflitti di interessi, il presidente e il direttore generale non possono essere amministratori o dipendenti di società.
2. I componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipino a programmi di ricerca nei quali è presente il CNR.
3. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni.
4. Il direttore generale, i direttori di dipartimento e i direttori di istituto, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, se professori o ricercatori universitari sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al vice presidente del CNR e al vice presidente del consiglio scientifico, per le rispettive funzioni sostitutive, non sono riconosciuti compensi o indennità aggiuntivi. I componenti supplenti del collegio dei revisori dei conti non ricevono emolumenti.
6. Ulteriori disposizioni in materia di incompatibilità, procedure e modalità applicative possono essere disciplinate nel regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.